



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL_BO
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0141668
DATA: 22/11/2018
OGGETTO: Misure e accorgimenti per la consegna di presidi sanitari al domicilio.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Grazia Matarante

CLASSIFICAZIONI:

- [02-07-03]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0141668_2018_Lettera_firmata.pdf	Matarante Grazia	F149DF5808ECA3A27317F8656CCEDA1F AEBBA42E8C1118C869A0D5851D5C8577



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



UO Anticorruzione, Trasparenza e Privacy (SC)

Maria Luisa De Luca - Dipartimento
Cure Primarie

Andrea Longanesi - UO Presidio
Ospedaliero Unico Aziendale (SC)

Monica Minelli - Direzione Attivita'
Socio-Sanitarie - DASS (SC)

Giuseppe Grassi Pirrone - DATeR -
Direzione Assistenziale Tecnica e
Riabilitativa

Alberto Maurizzi - DAAT - Dipartimento
Attivita' Amministrative Territoriali

Laura Melandri - UO Servizi
Amministrativi Ospedalieri (SC)

Roberta Montanelli - Funzione Protesica
Integrativa

e p.c.

Federica Banorri - Direzione Generale

Chiara Gibertoni - Direzione Generale

Francesca Caterina Novaco - Direzione
Sanitaria

Anna Maria Petrini - Direzione
Amministrativa

OGGETTO: Misure e accorgimenti per la consegna di presidi sanitari al domicilio.

Preg.mi in indirizzo,

come noto in data 25 maggio u.s. è diventato pienamente applicabile il Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, GDPR) in materia di protezione dei dati personali, in vigore già dal 24 maggio 2016. In data 19 settembre 2018 è entrato, altresì, in vigore il Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera



circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”, che adegua il Codice in materia di Protezione dei dati personali (D.lgs. 30 giugno 2003 n.196) alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679.

In particolare, si sottolinea come l'art. 22, comma 4, del decreto legislativo n.101 sopracitato, disponga che «a decorrere dal 25 maggio 2018, i provvedimenti del Garante per la Protezione dei dati personali continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con il suddetto regolamento e con le disposizioni del presente decreto» .

Si richiamano, pertanto, i provvedimenti adottati dal Garante per la Protezione dei dati personali del 9 novembre 2005 (documento web n. 1191411) e del 21 novembre 2013 (documento web n. 2803050), rivolti alle aziende sanitarie.

Con i suddetti provvedimenti l'Autorità Garante ha indicato, in via generale, un quadro unitario di misure per il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati nell'erogazione di tutte le prestazioni da parte delle strutture sanitarie, richiamando l'attenzione verso lo specifico tema delle modalità di consegna dei presidi sanitari che il S.S.N. riconosce ai pazienti che versano in particolari condizioni cliniche, al domicilio dell'interessato, anche per il tramite di ditte esterne.

Infatti, anche nello svolgimento delle attività amministrative correlate alle attività di diagnosi, assistenza e terapia sanitaria, le aziende sanitarie (anche quando affidino la fornitura e la consegna dei presidi a società esterne responsabili ai sensi dell'art. 28 GDPR) debbono garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali preoccupandosi che siano messe in atto misure tecniche e organizzative adeguate a tutelare i diritti dell'interessato.

In considerazione della particolare delicatezza dei dati trattati, in virtù dei principi di dignità e di riservatezza, anche nello svolgimento di operazioni di consegna di specifici presidi (ad es. utilizzati da persone incontinenti o stomizzate, quali cateteri, ausili per evacuazione e per stomia, raccoglitori e assorbenti per urina,...), va ribadita la necessità di adeguarsi alle misure e agli accorgimenti dettati dal Garante Privacy , al fine di evitare che soggetti terzi possano venire a conoscenza, anche indirettamente, della circostanza (necessità di presidi) idonea a rivelare la sussistenza di un peculiare stato di salute dell'interessato.

A tal fine, si invitano le SSLL ad utilizzare per le ditte esterne addette alla distribuzione dei presidi sanitari lo schema della designazione di responsabile (trasmesso con nota prot. n. 134746 dell'8 novembre 2018), avendo cura di specificare analiticamente e per iscritto i compiti allo stesso affidati, nonché di vigilare periodicamente sulla puntuale osservanza delle istruzioni specifiche impartite a responsabili ed autorizzati al trattamento coinvolti nel processo di distribuzione.

Si invitano pertanto le SS.LL. ad attenersi alle disposizioni impartite dal Garante Privacy e contenute nei provvedimenti già citati « *affinché, nella spedizione di prodotti, non siano indicati, sulla parte esterna del plico postale, informazioni idonee a rivelare l'esistenza di uno stato di salute dell'interessato (ad es. indicazione della tipologia del contenuto del plico o del reparto dell'organismo sanitario mittente)*» (Vedi Provvedimento del 9 novembre 2005, punto 3 “Garanzie per l'interessato”, lettera g “Correlazione fra paziente e reparto o struttura”) e ad assicurare che



1. la consegna dei presidi avvenga nel luogo individuato dall'interessato, rispettando gli orari scelti da quest'ultimo tra quelli indicati dall'Azienda USL o dalla società responsabile della consegna e preferibilmente direttamente nelle mani dell'interessato, evitando di lasciare incustoditi i presidi nelle vicinanze del luogo indicato;
2. il presidio, laddove le dimensioni e la natura lo consentano, sia imballato in un contenitore non trasparente e non contenga nella parte esterna l'indicazione del contenuto;
3. la consegna a soggetto diverso dall'interessato (ad es. parente, vicino di casa, portiere, ...) avvenga solo in presenza di delega espressa da parte di quest'ultimo;
4. nel caso in cui l'interessato o il soggetto terzo da questi delegato non sia presente al momento della consegna, venga lasciato un avviso contenente l'indicazione della tipologia del presidio in attesa di consegna;
5. il personale deputato alla consegna non indossi divise recanti scritte da cui si possa evincere la specifica tipologia dei presidi in consegna, né che si utilizzino automezzi recanti tali scritte (Vedi Provvedimento del 21 novembre 2018, n. 520).

Confidando pertanto nel pieno rispetto delle misure previste dalla vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, si resta a disposizione per tutti i chiarimenti che dovessero rendersi necessari e si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Grazia Matarante

Responsabile procedimento:
Grazia Matarante